

RISCOSSIONE

Decreto Agosto: differito il termine di sospensione dell'attività di riscossione

di Angelo Ginex



L'[articolo 99 D.L. 104/2020](#) (c.d. Decreto Agosto) ha apportato **modifiche** alla disciplina della **sospensione** dei **termini di versamento** dei carichi affidati all'Agente della riscossione e a quella delle sospensioni dei **pignoramenti** su **stipendi e pensioni**.

Più precisamente, la disposizione citata, intervenendo sull'[articolo 68, commi 1 e 2-ter, D.L. 18/2020](#) (D.L. Cura Italia) ha disposto, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, il **differimento al 15 ottobre 2020** del termine finale di sospensione dei **versamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre** (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui all'allegato 1 del **D.P.C.M. 1 marzo 2020**, si tratta dei versamenti in scadenza dal 21 febbraio 2020).

Si rammenta che il termine finale di **sospensione** dell'attività di riscossione era **precedentemente** fissato al **31 agosto 2020** e che la **sospensione** in parola concerne i seguenti atti:

- **cartelle di pagamento;**
- **avvisi di accertamento "esecutivi"** ex [articolo 29 D.L. 78/2010](#);
- **avvisi di accertamento in materia doganale** ex [articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012](#);
- **ingiunzioni** degli enti territoriali;
- **nuovi avvisi di accertamento "esecutivi" per tributi locali** ex [articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).

I **versamenti** oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, a seguito della citata modifica, **entro il 30 novembre 2020**) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

La modifica in parola concerne anche i piani di dilazione e le relative richieste. In particolare, è previsto che, oltre che per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, anche per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle **istanze di rateizzazione presentate sino al 15 ottobre 2020**, gli effetti di cui all'[articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973](#) conseguono al **mancato pagamento di dieci rate** (e non cinque), anche non consecutive.

Quindi, ne deriva che per tali richieste, alla luce di quanto previsto dal citato **articolo 19**, soltanto in caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, di **dieci rate**, anche non consecutive:

1. il debitore **decade automaticamente** dal beneficio della rateazione;
2. l'**intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto** è immediatamente ed automaticamente **riscutibile in unica soluzione**.

L'[articolo 99 D.L. 104/2020](#) è poi intervenuto anche sull'[articolo 152, comma 1, D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio), prevedendo che sono **sospesi fino al 15 ottobre 2020** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari**, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Pertanto, fino a tale data le **somme pignorate** non devono essere sottoposte ad **alcun vincolo di indisponibilità** ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di **assegnazione già disposta** dal giudice dell'esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a partire **dal 16 ottobre 2020**, gli **obblighi** imposti al soggetto terzo saranno **di nuovo operativi**.

Il **D.L. 104/2020** (c.d. Decreto Agosto) differisce al **15 ottobre 2020** anche il termine finale della sospensione della notifica di **nuove cartelle** di pagamento e dell'invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l'Agenzia di avviare **azioni cautelari**, come fermi amministrativi e ipoteche.

Resta invece fermo quanto già previsto in tema di **rottamazione-ter** e **saldo e stralcio**.

Quindi, in caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** delle rate da corrispondere nell'anno 2020 in relazione alle scadenze (anche riaperte) da **rottamazione-ter** di cui agli [articoli 3 e 5 D.L. 119/2018](#) o da **saldo e stralcio** di cui all'[articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018](#), non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'**integrale versamento** delle predette rate **entro** il termine del **10 dicembre 2020**.

Inoltre, per il pagamento entro tale termine di scadenza, **non** sono previsti i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'[articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018](#), con la conseguenza che, se il versamento viene effettuato **oltre il 10 dicembre 2020**, la misura agevolativa non si perfezionerà e i **pagamenti ricevuti** saranno considerati a titolo di **acconto** sulle somme complessivamente dovute.

Da ultimo, restano **sospese** fino al 15 ottobre 2020 anche le **verifiche di inadempienza** delle **Pubbliche Amministrazioni** e delle **società a prevalente partecipazione pubblica**, da effettuarsi ai sensi dell'[articolo 48-bis D.P.R. 602/1973](#), prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il **pagamento in favore del beneficiario**.